

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 20 maggio 2015

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. anche in qualità di Capogruppo

e

- le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che

- il Piano d'Impresa 2014-2017 prevede, tra le iniziative finalizzate alla piena valorizzazione del business esistente, il governo continuo dei costi tramite la razionalizzazione della copertura territoriale e la semplificazione societaria e organizzativa;
- in tale ambito i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato le operazioni societarie – giuridicamente efficaci dal 20 luglio 2015 – di fusione per incorporazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di Banca Monte Parma S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Intesa Sanpaolo, in qualità di Capogruppo, con lettera del 6 maggio 2015, che qui si dà per integralmente trascritta, ha pertanto provveduto a fornire alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro alla data di efficacia giuridica delle predette operazioni sarà trasferito a Intesa Sanpaolo S.p.A.;

si conviene quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

M. Loro
SINFUB
FABI
FIRST-CISL
FISAC/CGIL
UNISIN
UGL CREDITO
UILCA
Intesa Sanpaolo

2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione – ai sensi dell'art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro del Personale appartenente alle aziende incorporate prosegue senza soluzione di continuità con Intesa Sanpaolo S.p.A., con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa;

In particolare:

- l'inserimento del Personale appartenente alle aziende incorporate nell'organizzazione aziendale incorporante avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
- in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale predetto mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.

Per il Personale già iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, il periodo di servizio prestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura.

La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011, o 28 febbraio 2014, o 27 marzo 2014, ovvero ancora 14 luglio 2014.

- in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti, anche in qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo, stabiliscono che ai dipendenti di Banca Monte Parma - ovvero al personale aderente al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo 14 gennaio 2012 -, già iscritti alla data di sottoscrizione del presente accordo al Fondo medesimo, che maturino entro il 31 dicembre 2018, il diritto a trattamento pensionistico, è consentito, in deroga alle previsioni di cui dell'art. 4, comma 4 dello Statuto del Fondo Sanitario Integrativo, il mantenimento dell'iscrizione da quiescenti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto del Fondo stesso;

- Intesa Sanpaolo S.p.A. continua a mantenere le condizioni agevolate già applicate presso le banche di provenienza, comuni a tutto il Gruppo;
- per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, Intesa Sanpaolo subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche presso Intesa Sanpaolo S.p.A. il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione alle condizioni pattuite;

M. Caron

Intesa Sanpaolo

*SCITUB
Mama*

*FIRST CISL
lelu
pat*

*FISAG/COIL
Mama*

*JOHNSON
P. Basso
Pelle
Abnuda*

*FAB
UBI
Molignola
Pelle
Mama*

